

SCHEDA II
La responsabilità contrattuale

1. Introduzione

La responsabilità contrattuale si configura quale responsabilità del debitore **da mancata o inesatta esecuzione della prestazione obbligatoria** secondo quanto disposto dall'art. 1218 c.c.

L'individuazione del concetto di inadempimento rilevante è strettamente collegata a quello di prestazione esigibile e ricomprende oggi, grazie agli interventi giurisprudenziali sul punto, oltre alla non esecuzione di quanto pattuito, quelle prestazioni non in linea con il generale principio di buona fede e correttezza. Nella valutazione della gravità dell'inadempimento, infatti, è necessario analizzare anche il comportamento del creditore nell'esecuzione della prestazione secondo quanto disposto dall'art. 1227 c.c..

La responsabilità contrattuale, d'altra parte, accede non solo alla responsabilità da preesistente rapporto contrattuale delle parti, bensì **rinviene la sua fonte in un qualsiasi atto o fatto giuridicamente rilevante ed idoneo a produrre un'obbligazione giuridica ex art. 1173 c.c., salvo il fatto illecito fonte di responsabilità extracontrattuale.**

La **diligenza del buon padre di famiglia** secondo l'art. 1176, comma 2 costituisce il parametro per valutare l'esattezza dell'adempimento. La norma poi precisa che nel caso di rapporti obbligatori derivanti dall'esercizio di attività professionale, tale criterio si arricchisce delle specifiche conoscenze legate all'attività medesima. È ormai pacifico, nonostante il passato dibattito sul punto, che la responsabilità contrattuale si configuri quale responsabilità colposa e che la diligenza incida su un piano sostanziale e non meramente processuale, di talché la responsabilità oggettiva in materia sarebbe riferibile alle sole ipotesi speciali derogatorie.

La struttura dell'art. **1218 c.c., secondo la quale il debitore può andare esente da responsabilità qualora dimostri che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile**, richiama invece una presunzione di colpa superabile sia dimostrando la sussistenza della causa esterna non imputabile, sia accertando la diligenza nell'esecuzione della prestazione.

Particolare rilievo nell'ambito della responsabilità contrattuale occupa oggi lo specifico settore della **responsabilità sanitaria**, oggetto di molteplici interventi normativi e giurisprudenziali.

Vista la peculiare attività svolta, nonché la delicatezza degli interessi coinvolti che interessano il diritto alla salute e la vita delle persone, in campo medico il parametro della diligenza si colora di ulteriori criteri di riferimento, individuati nelle linee guida e nelle buone pratiche in ambito sanitario.

La legge 22 dicembre 2017, n. 219 sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento giunge a conclusione di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul trattamento sanitario e sul fine vita.

Il diritto di vivere pienamente e consapevolmente tutte le fasi della propria esistenza anche quella più delicata della malattia ha condotto la giurisprudenza a configurare un **vero e proprio diritto all'autodeterminazione terapeutica**, come tale autonomamente tutelabile ed azionabile, che si estrinseca nel consenso del paziente ad ogni trattamento sanitario che lo riguardi (Corte di Cassazione, 15 maggio 2018, n. 11749).

2. Il dibattito giurisprudenziale

2.1. *Compensatio lucri cum damno*

Quando l'inadempimento generi, oltre che un danno risarcibile, anche un **vantaggio verso il danneggiato causalmente collegato alla condotta del danneggiante e tale vantaggio scaturisca dallo stesso processo causale del danno, quel beneficio dovrà essere valutato nella quantificazione del danno risarcibile** e, secondo la teoria differenziale di matrice tedesca, dovrà essere detratto dalla determinazione quantitativa delle conseguenze negative dell'illecito, c.d. "*compensatio lucri cum damno*".

Onde evitare che il danneggiante benefici di vantaggi collaterali e non prevedibili, la giurisprudenza si pronuncia sulla necessità di una **puntuale indagine sulla ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale in capo al danneggiato per individuare il collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale stessa e l'obbligazione risarcitoria**.

Già la giurisprudenza amministrativa, nel caso di una patologia tumorale eziologicamente connessa al rilascio nell'ambiente di lavoro di fibre d'amianto, aveva osservato come la relativa indennità perseguisse, sul piano funzionale, la medesima finalità del risarcimento e pertanto si desse luogo alla costituzione di un rapporto giuridico sostanzialmente unitario che giustificasse il divieto del cumulo. L'indennità, allora, doveva essere detratta dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale (Cons.

Stato, Ad Pl., 23 febbraio 2018, n. 1). La giurisprudenza è tornata sul punto in altre recenti pronunce in tema di assicurazione contro i danni, di rendita da inabilità permanente corrisposta dall'INAIL a seguito di infortunio sul lavoro ed, infine, di accompagnamento riconosciuto a un neonato a seguito di danno da colpa medica, riconoscendo l'impossibilità del cumulo tra indennizzo e risarcimento, stante l'unitarietà funzionale dei due rimedi (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 maggio 2018, nn. 12565, 1266 e 1267).

In un solo caso la Suprema Corte **non ha riconosciuto la possibilità di detrarre dal risarcimento l'indennità**, in quanto la pensione di reversibilità non è finalizzata a rimuovere le conseguenze negative dell'illecito del familiare deceduto per colpa altrui, ma ha autonoma funzione solidaristica e, dunque, causa dell'attribuzione patrimoniale diversa da quella risarcitoria (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 maggio 2018, nn. 12564).

2.2. Danno da perdita di *chance*

Il corretto inquadramento giuridico, del danno da perdita di *chance* è da sempre oggetto di acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. **La *chance*, intesa quale occasione perduta, è stata definita come “concreta ed effettiva occasione di conseguire un determinato bene o risultato”, entità patrimoniale autonoma e, dunque, autonomamente risarcibile** (Corte di Cassazione, 4 marzo 2004, n. 4400).

Secondo la tesi tradizionale, infatti, la *chance* non va commisurata alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo e costituisce voce di danno (danno emergente) diversa rispetto a quella derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato. Sembrano superate, inoltre, anche le iniziali ipotesi che configuravano la *chance* come mera descrizione di una sequenza causale nell'accertamento del nesso eziologico tra condotta e danno.

La giurisprudenza più recente trattando del danno da perdita di *chance* lamentato *iure proprio* dai parenti per l'anticipato decesso del loro congiunto a causa di una serie di errori diagnostici, distingue l'ipotesi della ***chance* pretensiva da quella non pretensiva** (Corte di Cassazione, 9 marzo 2018, n. 5641). Nella prima ipotesi la condotta del danneggiante impedisce che la situazione iniziale in capo al danneggiato si sviluppi in modo migliorativo, nella seconda la condotta impedisce solamente lo sviluppo di una condizione già di per sé sfavorevole.

Il danno da perdita di *chance* ha poi recentemente interessato il dibattito giurisprudenziale soprattutto in relazione alla responsabilità sanitaria, generando nella maggior parte dei casi una lesione non patrimoniale. La giurisprudenza, in tal caso, non appare uniforme circa il danno risarcibile. Nella sentenza da ultimo richiamata si discorre di ***chance come “possibilità perduta di un risultato migliore ed eventuale”, risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza ed escludendo la riconducibilità della medesima a quelle ipotesi in cui la condotta del medico abbia ridotto significativamente la durata della vita o ne abbia peggiorato la qualità, in un quadro clinico di malattia terminale che avrebbe comunque condotto all’evento infausto*** (ponendosi in contrasto con precedenti pronunce, tra cui Corte di Cassazione, 14 giugno 2011, n. 12961).

2.3. Danno in ambito sanitario e consenso informato

Il consenso informato costituisce vera e propria legittimazione del trattamento sanitario e la sua mancanza è oggi fonte di responsabilità anche qualora l’intervento sia stato correttamente effettuato, in quanto incide in maniera autonoma sulla dignità della persona e sul diritto di vivere pienamente e consapevolmente anche i momenti di sofferenza (Corte di Cassazione, 17 gennaio 2018, n. 901).

Il paziente, in altri termini, deve essere messo nelle condizioni di conoscere anticipatamente la natura del trattamento o dell’intervento che andrà a subire, i possibili benefici o svantaggi connessi, nonché le possibili alternative terapeutiche disponibili. Si presume, infatti, che il sanitario possieda maggiori conoscenze mediche rispetto al paziente: **il rapporto tra medico e paziente, dunque, si fonda su di una iniziale asimmetria informativa che deve essere riequilibrata tramite il consenso**. Nel danno da mancata prestazione del consenso, inoltre, sarebbero configurabili due distinte tipologie di danno: quello alla salute subito a seguito dell’intervento sanitario invalidante e conseguenza del fatto che il paziente, se correttamente informato, non si sarebbe sottoposto all’intervento medesimo e quello da lesione del diritto all’autodeterminazione, se l’omessa informazione abbia procurato ulteriori pregiudizi patrimoniali e non – questi ultimi solo se abbiano oltrepassato la soglia di gravità dell’offesa (Corte di Cassazione, 4 maggio 2018, n. 10608).

La giurisprudenza ha **escluso, tuttavia, la responsabilità del medico quando, nonostante la mancata informazione, il paziente sia comun-**

que pienamente consapevole del trattamento o dell'operazione sanitaria che andrà a subire (Corte di Cassazione, 27 marzo 2018, n. 7516).

2.4. Recenti casistiche giurisprudenziali

La giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite, a conclusione di un acceso dibattito, ha ricondotto alla **responsabilità contrattuale anche l'ipotesi della banca che abbia consentito, in violazioni delle norme speciali in materia, l'incasso di un assegno bancario, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo**. Nella specie, in forza del contatto sociale qualificato che lega le parti, la banca ha un obbligo professionale di protezione nei confronti del cliente, fonte di responsabilità in caso di inadempimento. La giurisprudenza, poi, **esclude che si sia di fronte ad un caso di responsabilità oggettiva** ed anzi, ai fini della risarcibilità, sottolinea la necessità che l'errore sull'identificazione del prenditore sia generato da colpa dell'intermediario bancario (Corte di Cassazione, Sez. Un., 21 maggio 2018, n. 12478).

3. *Profili processuali*

3.1. Responsabilità e onere della prova

Le Sezioni unite con una decisione storica (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 30 ottobre 2011, n. 13533) si sono pronunciate in tema di prova dell'inadempimento, laddove si decida di agire ai sensi dell'art. 1453 c.c. **Trattando in maniera unitaria le ipotesi in cui si agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno sul presupposto che tali azioni abbiano tutte come riferimento il vincolo contrattuale, si evidenzia come nella ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. sarà il debitore a dover provare il fatto estintivo dell'adempimento, mentre il creditore dovrà provare solo l'esistenza della fonte negoziale e, dunque, il titolo su cui si fonda la propria pretesa, secondo i principi della presunzione di persistenza del diritto e di vicinanza della prova**. La giurisprudenza si è poi pronunciata sul riparto dell'onere della prova nello specifico **settore sanitario**. In linea con la pronuncia del 2001, il paziente danneggiato dovrà limitarsi a provare il titolo – contratto o contatto sociale –, nonché, considerata la specificità dell'attività professionale sanitaria, l'aggravamento della patologia iniziale o l'insorgenza di una

malattia *ex novo*, astrattamente riferibile all'inadempimento del debitore. A quest'ultimo, invece, competerà la prova dell'adempimento o dell'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. Tuttavia, alcune pronunce più recenti in questo ambito sembrano **ridimensionare il favor creditoris, richiedendo al creditore anche la prova del nesso causale tra condotta erronea del sanitario ed evento lesivo** ed operando, quindi, in linea con le direttive della legge Gelli (L. n. 24/17) e restituendo terreno alla medicina difensiva (Corte di Cassazione, 26 luglio 2017, n. 18392). Oltretutto l'onere della prova del nesso causale in capo al creditore-paziente danneggiato ha come estrema conseguenza anche quella di porre su di lui il rischio della causa ignota, ogniqualvolta non si riesca ad individuare la ragione specifica che ha determinato l'inadempimento.

In tema di **onere della prova da omessa informazione medica ai fini della prestazione del consenso**, invece, la giurisprudenza non appare uniforme, oscillando tra chi rinviene il danno da omessa informazione nel semplice accertamento della mancata informazione (Corte di Cassazione, 23 marzo 2018, n. 7260) e chi invece sostiene la necessità della specifica indicazione di tutti i pregiudizi patrimoniali e non derivanti dall'omissione (Corte di Cassazione, 23 marzo 2018, n. 7248).

3.2. Domanda di arricchimento senza causa e adempimento contrattuale

La Suprema Corte si è recentemente pronunciata a conclusione di un acceso dibattito sull'**ammissibilità della domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata** (Corte di Cassazione, Sezioni unite, 13 settembre 2018, n. 22404).

In particolare, ci si chiedeva se nel giudizio promosso nei confronti di una P.A. per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale la parte potesse modificare la propria domanda in una richiesta di indennizzo per arricchimento senza causa con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.c. Il problema era se tale domanda formulata dopo la proposizione della domanda di adempimento contrattuale costituisse *emendatio* o *mutatio* libelli. Già con la sentenza a Sezioni unite n. 12310/2015 è stato riformulato il concetto di *ius variandi* nel processo, stante l'evoluzione normativa e giurisprudenziale.

le, considerato che non è dato rinvenire un esplicito divieto di domande nuove nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. paragonabile a quello previsto in appello ex art. 345 c.p.c. La modifica della domanda iniziale può, pertanto, riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa – *petitum* e *causa petendi* – a condizione che essa riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con atto introduttivo o comunque sia a questa collegata (rapporto tecnico di connessione tra domande) e senza che siano compromesse le potenzialità difensive della controparte.

SCHEDA III Tipologia di obbligazioni

1. Introduzione

Il **rapporto obbligatorio**, quale prototipo giuridico relazionale in cui il creditore si interfaccia con il soggetto passivo sul quale grava l'**obbligo di adempimento**, può essere concretamente declinato secondo **diverse tipologie di obbligazioni**, ciascuna delle quali ha posto e continua a porre interessanti questioni sostanziali e processuali.

In via preliminare, ogni sottocategoria di "obbligazione" è caratterizzata da un suo *proprium*, dal quale scaturisce una particolare "colorazione" legislativa in punto di disciplina, spesso derogatoria rispetto all'archetipo generale di cui agli artt. 1173 e ss. c.c.

Muovendo dalle **obbligazioni solidali**, trattasi di **rapporti soggettivamente complessi**, laddove a un singolo soggetto (creditore o debitore), si contrappongono una **pluralità di controparti** (condebitori solidali in caso di solidarietà passiva, o concreditori nella solidarietà attiva).

La norma di riferimento, che si occupa in particolare della **solidarietà passiva**, è l'art. **1294 c.c.**, ispirato al **principio del favor creditoris**, in un'ottica di **rafforzamento delle ragioni del credito**, secondo la quale, di regola, **i condebitori sono tenuti in solido all'adempimento** dell'obbligazione nei confronti dell'unico creditore sicchè quest'ultimo può richiedere **l'intera prestazione anche a uno solo dei condebitori solidali**, il quale, una volta soddisfatta la relativa pretesa, potrà agire in **regresso pro quota** nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. **1299 c.c.**

Con riferimento invece alle **obbligazioni pecuniarie**, esse rientrano nel più ampio *genus* delle **obbligazioni di dare**, rinvenendo il proprio tratto

caratterizzante nella **particolarità dell'oggetto, ossia il denaro**, bene fungibile per eccellenza, che ne determina anche delle eccentricità in punto di disciplina applicabile (ad esempio, non opererebbe, nei rapporti *de quibus*, l'art. 1256 c.c., in forza del principio *genus numquam perit*).

In dottrina si distinguono le obbligazioni pecuniarie in **debiti di valuta** (aventi a oggetto *ab origine* il denaro, sottoposti al **principio nominalistico ex art. 1277 c.c.**), e **debiti di valore** (laddove il denaro costituisce solo un surrogato dell'originario bene oggetto dell'obbligazione).

Passando alle **obbligazioni di garanzia**, esse si inquadrano nell'ambito delle **garanzie personali**, contrapposte a quelle reali, caratterizzate dalla presenza di **rapporti giuridici strutturalmente complessi**, laddove a un'obbligazione principale, intercorrente tra debitore e creditore, accede la posizione soggettiva di un **terzo garante**.

A seconda del **tipo di garanzia personale, tipica o atipica**, muta poi la **causa** del negozio di garanzia e, per l'effetto, la natura dell'obbligo assunto dal garante.

Da ultimo, meritano un cenno le **obbligazioni naturali**, tradizionalmente considerate come "obbligazioni imperfette", in ragione del fatto che, in forza del dettato di cui all'art. **2034 c.c.**, sfuggono al meccanismo tradizionale "obbligo giuridico coattivo – inadempimento – sanzione"; esse, al contrario, **si fondano su doveri morali e sociali** che possono giustificare la **spontanea esecuzione** della prestazione e, per l'effetto, l'impossibilità di ripetere quanto pagato (**c.d. soluti retentio**).

2. Il dibattito giurisprudenziale

Le varie tipologie di obbligazioni sopra elencate hanno dato adito ad una serie di contrasti giurisprudenziali alcuni dei quali hanno trovato di recente composizione ad opera delle Sezioni Unite di Cassazione, come la questione di particolare rilievo **dell'ammissibilità della c.d. usura sopravvenuta**. La Suprema Corte (**SSUU. n. 24675 del 2017**), pronunciandosi sul tema dell'**incidenza** del sistema normativo antiusura, introdotto dalla **legge 7 marzo 1996, n. 108 sui contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore**, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1, d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, ha affermato che, **allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura** come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, **non si verifica la**

nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Di recente la Suprema Corte con tre pronunce ispirate al **principio di onnicomprensività**, sancito dall'art. **644 c.p.** quale norma definitoria del fenomeno dell'usura, principio che deve guidare anche l'interpretazione della disciplina secondaria, si è pronunciata sulla **portata degli obblighi restitutori conseguenti all'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c.** affermando che ai fini della **valutazione dell'eventuale natura usuraria** di un contratto di mutuo, **devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito**, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino **collegate alla concessione del credito**. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con **qualunque mezzo di prova** ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. (**Cass. civ. Sez. I Sent., 05-04-2017, n. 8806; Cass. civ. Sez. III, 06-03-2018, n. 5160; Cass. civ. Sez. I Ord., 16-04-2018, n. 9298**)

Sempre in **tema di usura** le Sezioni Unite (**sentenza n. 16303 del 20 giugno 2018**) si sono pronunciate sulla delicata **questione della rilevanza** che assume la **Commissione di massimo scoperto nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2-bis d.l. n. 185/2008 agli effetti del superamento del tasso soglia usura**. Ad avviso delle Sezioni Unite, la commissione di massimo scoperto non può non rientrare tra le **«commissioni» o «remunerazioni» del credito** menzionate sia dall'art. **644, comma 4, c.p.** (determinazione del tasso praticato in concreto) che **dall'art. 2 comma 1, l. n. 108/1996** (determinazione del TEGM), attesa la sua dichiarata **natura corrispettiva** rispetto alla prestazione creditizia della banca. Ne consegue che con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2-bis d.l. n. 185/2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, **ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta** come determinato in base alle disposizioni della l. n. 108/1996, **va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di mas-**

simo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.

Da ultimo, con riguardo alle **obbligazioni naturali**, rileva ormai da tempo il tentativo, ad opera della Cassazione, di coordinare la regola legale della *soluti retentio* con principi più generali che conformano il nostro ordinamento giuridico, come quello di **proporzionalità e giustizia sostanziale**: ciò secondo una **finalità di riequilibrio** dei rapporti giuridici, già percorsa, come indicato, in materia di obbligazioni pecuniarie.

A tal proposito si segnala che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui **nelle unioni di fatto** le attribuzioni patrimoniali e le prestazioni lavorative in favore del convivente “more uxorio”, effettuate nel corso del rapporto, configurano l’adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. **solo a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza**. Nel caso in cui le prestazioni, al contrario, esulino dai doveri di carattere morale e civile di mutua assistenza e collaborazione, fanno sorgere il diritto alla corresponsione di un indennizzo, sub specie di arricchimento senza causa (**Cassazione civile, sez. I, 25/01/2016, n. 1266**).

3. Profili processuali

Le differenti tipologie obbligatorie oggetto di analisi meritano attenzione anche per alcune **problematiche processuali** ad esse connesse, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità, spesso a Sezioni Unite.

Di recente la Suprema Corte in una nota e rilevante pronuncia, chiarendo definitivamente la **dibattuta distinzione tra obbligazioni “portabili” e “chiedibili”** (con tutto ciò che ne consegue in punto di diversità di disciplina), ha statuito come **le obbligazioni pecuniarie** da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. **1182, comma 3, c.c.** siano – **agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis”** –

esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali (**Sez. Un., 13/09/2016, n. 17989**)

Per quanto concerne le **obbligazioni solidali**, la Cassazione ha più volte affermato la **facoltatività del relativo litisconsorzio**, ai sensi dell'art. **103 c.p.c.**, sicchè l'**obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario** in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti del debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto contrattuale il quale può svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (**Cassazione civile, sez. II, 12/02/2016, n. 2854**).

Importanti principi processualistici sono stati scolpiti, infine, dalla giurisprudenza di legittimità anche con riguardo alle **obbligazioni di garanzia**.

In un recente intervento la Corte di Cassazione a sezioni Unite (**Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2015, n. 24707**), ha superato la tradizionale distinzione tra **garanzia propria ed impropria**, affermando come essa assuma ormai una valenza meramente formale e descrittiva, coniando così un generale **principio di parità di trattamento disciplinatorio** tra le due ipotesi di garanzia.

Ha sostenuto, in altri termini, la Suprema Corte come tra garanzia propria e impropria non vi sia alcuna differenza processuale: ai sensi degli **artt. 32, 106 e 108 c.p.c.**, infatti, la **competenza territoriale per connessione** sussiste in entrambi i casi, sono comunque ammesse sia la **chiamata del garante sia l'estromissione del garantito** e il **giudizio di impugnazione** presenta sempre la **medesima estensione soggettiva**.

SCHEDA IV

Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio

1. Introduzione

1.1. Gli istituti

Il rapporto obbligatorio è suscettibile di subire modificazioni che non determinano l'estinzione del vincolo.